



# Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N° 10/2020  
DEL 20 FEBBRAIO 2020

**OGGETTO : ORDINANZA PER TAGLIO ALBERI, SIEPI, RAMI E COLTURE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE**

Il giorno venti del mese di febbraio dell'anno duemilaventi , dalla Residenza Municipale :

## IL SINDACO

Premesso che, da sopralluogo effettuato lungo le strade comunali e lungo le strade private aperte al pubblico transito, è emerso che ai bordi delle suddette strade risulta la consistente presenza di siepi, rami, arbusti, alberi e colture che invadono le carreggiate o i marciapiedi oltre il confine delle stesse.

Considerato che il proliferare della vegetazione sopra descritta determina un serio pericolo per la circolazione stradale e pedonale, in quanto è causa di restringimento della carreggiata per il transito dei veicoli e dei marciapiedi per il transito dei pedoni.

Considerato, altresì, che, in alcuni casi, la vegetazione nasconde la segnaletica stradale, impedendo la visualizzazione dei cartelli e la conseguente regolare circolazione.

Richiamato l'art. 29, primo comma, D.lgs 285/1992 (Codice della strada), il quale testualmente recita: *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalla angolazione necessarie”*

Richiamato l'art. 25 del vigente Regolamento di polizia Rurale, approvato con Delibera C.C. n. 41 del 27/11/2019, intitolate “Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica” il quale, al terzo comma, prevede che: *“E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recider rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione”*.

Richiamato, altresì, l'art. 26 del medesimo regolamento, intitolato “Strade pubbliche comunali”, il quale al comma terzo stabilisce che: *“Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione”*.

Il comma settimo prevede che *“I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell’art. 29 del codice della strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l’emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra”*.

Richiamato l’art. 3, comma 1, numero 10), D.lgs 285/1992 che definisce Confine stradale *“Il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”*.

Richiamati, infine, gli artt. 892 e ss, c.c.

### ORDINA

A tutti i proprietari di aree confinanti con le strade pubbliche o assoggettate all’uso pubblico di:

- 1- Effettuare, **entro il termine di trenta giorni**, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, il taglio di siepi, arbusti, piante, rami degli alberi che, con riferimento ai confini stradali,
  - a) si protendono oltre il ciglio stradale
  - b) occultano la segnaletica stradale o, comunque, ne compromettono la leggibilità dalla distanza e angolazione necessaria
  - c) non consentono il passaggio pedonale o ciclabile.

### AVVISA

Che, qualora gli interessati non provvedano, ai fini di tutelare la sicurezza della circolazione, si procederà d’ufficio ad effettuare le opere indicate nel dispositivo con integrale addebito dei costi al proprietario inadempiente.

Che in caso di inottemperanza saranno elevate le sanzioni previste dalla legge e dal regolamento di polizia rurale del comune di Agliè.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte ai sensi del Dlgs 104/2010 entro 60 giorni o ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971 entro 120 giorni.

### DISPONE

La pubblicazione sull’albo pretorio comunale e la trasmissione agli organi competenti all’accertamento delle violazioni

Agliè (TO), lì 20 febbraio 2020

**IL SINDACO**  
**firmato digitalmente**  
**SUCCIO MARCO**